

**LEGGE REGIONALE MOLISE 2
ottobre 2006, n.36
Ulteriori modifiche alla legge
regionale 27 maggio 2005, n. 24,
concernente: «Nuova disciplina
della raccolta, della coltivazione
edella commercializzazione dei
tartufi».**

in B.U.R.M. n. del 5-10-2.006

sommario

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:**

Art. 1.

All'Art. 4 della legge regionale n. 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis, il riconoscimento di tartufoiaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'Art. 13, comma 2.

Inoltre non si possono riconoscere «tartufoie controllate o riservate» negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi.».

2. Al comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: «La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all'Art. 13, comma 2.».

3. Al comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: «La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufoie controllate e coltivate», sono soppresse.

4. I commi 2 e 3 dell'Art. 21 della legge regionale n. 24/2005 sono abrogati.

Art. 2.

1. All'Art. 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l'espressione «pedo-climatiche» è inserito il punto.

Inoltre è soppresso il periodo successivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 ottobre 2006

IORIO

note

Id.1.705